

“SCHEMA DI CONVENZIONE”

CONVENZIONE

TRA

PUGLIA SVILUPPO S.P.A., con sede legale in MODUGNO (BA) - Zona Industriale via delle Dalie angolo via delle Petunie, capitale sociale pari a euro 3.499.540,88, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 01751950732 (di seguito “**Puglia Sviluppo**”) per il quale interviene l’Avv. Grazia D’Alonzo, nata a [•]il [•], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri di rappresentanza e firma come conferiti dall’Assemblea del Socio unico del [•];

E

(2) **ARRANGER** [•], con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], [•] per il quale interviene [•];

(di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- A. la Regione Puglia ha previsto interventi destinati a facilitare l’accesso delle PMI al mercato dei capitali, attraverso la messa a disposizione di strumenti di ingegneria finanziaria affidati alla gestione di Puglia Sviluppo S.p.A.;
- B. tali interventi vengono eseguiti in particolare mediante l’impiego delle risorse del “Fondo MiniBond Puglia a favore delle PMI”, istituito con delibera della Giunta Regionale n. [•] del [•], quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle prime perdite del portafoglio di Minibond;
- C. in relazione a tali finalità di intervento, Puglia Sviluppo ha predisposto un avviso pubblico per la selezione di operatori finanziari per lo svolgimento del servizio di Arranger in relazione alla strutturazione di operazioni di un portafoglio di Minibond;
- D. in data [•], Puglia Sviluppo ha emanato detto Avviso pubblico, allegato al presente Accordo sub A (d’ora in poi Avviso);
- E. l’Arranger ha presentato Istanza di Partecipazione all’Avviso e Dichiarazioni a corredo, superando la medesima selezione, giusta provvedimento _____;

- F. Per le finalità del presente Avviso sono disponibili risorse finanziarie per un ammontare pari ad Euro 40.000.000 (quarantamiloni/00), suddivise come nel seguito indicato:
- a. Euro 25.000.000 come cash collateral;
 - b. Euro 15.000.000 come Dotazione Finanziaria.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I: CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 (PREMESSE ED ALLEGATI)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. In caso di divergenza, le previsioni dell'Avviso prevarranno sulle premesse ed allegati. Gli eventuali atti o documenti richiamati nel presente Avviso, anche se non allegati, se e in quanto pubblici, si intendono conosciuti dai partecipanti e formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Articolo 2 (LEGGE APPLICABILE)

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Articolo 3 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente Accordo, e in coerenza con l'Avviso, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi di seguito attribuito:
 - a. **Fondo:** indica lo strumento finanziario denominato "Fondo MiniBond Puglia 2014/2020", istituito con DGR n. 2048 del 15.11.2018 e con DGR di rettifica n. 2215 del 29.11.2018;
 - b. **Regione:** indica la Regione Puglia;
 - c. **Autorità di Gestione (AdG):** indica l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE Puglia 2014/2020;
 - d. **Arranger:** È l'operatore finanziario che risulta aggiudicatario dell'avviso pubblico del Gestore del Fondo e che gestisce le fasi della strutturazione e collocamento della cartolarizzazione del Portafoglio di MiniBond (Basket Bond);
 - e. **Società Veicolo o SPV:** È lo Special Purpose Vehicle secondo la Legge 130/1999, e modificata dal D.L. 50/2017, che sottoscrive o acquista i MiniBond e che si finanzia emettendo le Note collegando PMI emittenti e Investitori Istituzionali e Professionali (come in seguito definiti);

- f. **Investitori Istituzionali e Professionali o, per semplicità, Investitori Istituzionali:** Banche, Società di gestione del risparmio (SGR) e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) autorizzati dalla Banca d'Italia ad esercitare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio, Intermediari finanziari ex art. 106 TUB, Enti pubblici che investono a proprio rischio e con risorse proprie;
- g. **Investitore Principale:** L'Investitore Istituzionale che sottoscrive la maggioranza delle Note;
- h. **Dotazione Finanziaria:** indica la Dotazione Finanziaria con condivisione del rischio e ritorni che viene messa a disposizione dell'Investitore Principale. L'operazione è realizzata in analogia con la disciplina del Regolamento (UE) n. 964/2014 (cd. Off the shelf) e comporta una partecipazione economicamente significativa dell'Investitore Principale al prestito con condivisione del rischio;
- i. **Regolamento (UE) n. 1407/2013:** indica il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 marzo 2013, n. C 83;
- j. **Regolamento Regionale n. 15 del 2014:** indica il Regolamento emanato dalla Regione recante "concessione di aiuti di importanza minore (cosiddetto de minimis) alle PMI";
- k. **Investimento in «attivi materiali»:** attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- l. **Investimento in «attivi immateriali»:** attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale, compreso il trasferimento di diritti di proprietà in imprese a condizione che tale trasferimento avvenga tra imprese non appartenenti allo stesso gruppo;
- m. **Emittenti:** indica le PMI, con sede legale o operativa nella Regione, che emettono i MiniBond a valere sul presente Avviso. In particolare, per le PMI si intendono, le piccole e le medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, con esclusione delle micro imprese;
- n. **Impresa unica:** In conformità al Regolamento UE N. 1407/2013, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - i. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - ii. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - iii. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alla lettera m, alinea da i) a iv), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

- o. **Imprese in Difficoltà:** indica le imprese (Piccole e medie) che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si trovano in una delle seguenti condizioni:
1. nel caso di una società a responsabilità limitata¹, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un risultato negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; oppure
 2. nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società², abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, oppure
 3. nel caso in cui l'impresa sia soggetta a procedure concorsuali di insolvenza ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
 4. nel caso in cui, ricevuta un'agevolazione nella forma del finanziamento o della garanzia, l'impresa non abbia ancora rimborsato il prestito o non sia stato esperito l'effetto della garanzia, ovvero nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato di una ristrutturazione del credito e sia ancora soggetta a piano di ristrutturazione;
- p. **Metodo per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie:** metodo disciplinato dalla Comunicazione della Commissione n.155/02 del 20/06/2008 "sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
- q. **Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie di portafoglio:** metodo disciplinato dall'Aiuto di Stato 182/ 2010;
- r. **MiniBond:** sono prestiti obbligazionari emessi da aziende (escluse società finanziarie e bancarie) senior non convertibili, sia quotati che non quotati, emessi da società italiane per importi inferiori a €50 milioni;
- s. **Default:** qualora convenuto contrattualmente nei documenti dell'operazione, potrà indicare il MiniBond in ritardo con il pagamento per più di 90 giorni consecutivi;
- t. **Perdita:** in relazione a un MiniBond in Default, la perdita sarà determinata dalla SPV conformemente alle procedure di gestione interna una volta esaurite le procedure di recupero e terrà conto degli importi di capitale dovuto, pagabile e in sospeso, e interessi standard (esclusi le commissioni per ritardato pagamento ed eventuali altri costi e spese).
- u. **Note:** sono i titoli Asset-Backed-Securities emessi dalla Società Veicolo.

¹ Cfr. Allegato I della Direttiva 2013/34/UE

² Cfr. Allegato II della Direttiva 2013/34/UE

Articolo 4
(DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE)

1. Lo strumento è attuato attraverso la logica di portafoglio, i cosiddetti Basket Bond con i quali si cartolarizzano i MiniBond, ed ha la finalità di rendere disponibili alle PMI pugliesi risorse finanziarie destinate all'emissione degli stessi;
2. L'intervento sarà attuato, per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A., secondo le seguenti modalità:
 - a) il conferimento della Dotazione Finanziaria a favore dell'Investitore Principale, per una quota pari al 20% della porzione di portafoglio di MiniBond cartolarizzato eccedente la garanzia pubblica all'atto di ciascun closing della cartolarizzazione. Attraverso la Dotazione Finanziaria, Puglia Sviluppo partecipa al rischio di credito pro quota a pari passo con l'investitore Principale, nel caso di Perdita eccedente le garanzie pubbliche;
 - b) la costituzione in pegno di un cash collateral che sarà depositato su un conto corrente aperto in nome della Società Veicolo. Gli interessi che maturano sul predetto conto, sono a favore di Puglia Sviluppo S.p.A. nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dello 0,1 (zero virgola uno) per cento (in nessun caso la remunerazione potrà essere negativa). La suddetta garanzia limitata di portafoglio fornisce una copertura del rischio delle prime perdite del portafoglio di MiniBond, per l'intero importo del prestito obbligazionario e si compone di un tasso di garanzia massimo dell'80%, che costituisce aiuto, e di un ulteriore tasso di garanzia del 20% concesso a titolo oneroso sulla base della disciplina dei "premi esenti" (Comunicazione della Commissione n. 155/2008). Lo spessore della tranche junior coperta da garanzia è pari al 25% del portafoglio al closing;
 - c) Sovvenzioni dirette in favore delle PMI pugliesi per la copertura parziale (fino alla concorrenza del 50%) delle spese relative alla strutturazione e organizzazione dell'operazione di cartolarizzazione dei MiniBond;
3. Il vantaggio finanziario del contributo pubblico al Fondo viene interamente trasferito dall'Arranger ai destinatari finali sotto forma di riduzione del tasso di remunerazione del MiniBond.

Articolo 5
(OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO)

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Puglia Sviluppo e l'Arranger, selezionato al fine di dare attuazione agli interventi della Regione Puglia, destinati a sostenere i piani di

sviluppo delle PMI che hanno le potenzialità per emettere MiniBond supportate da garanzie pubbliche, favorendo la disintermediazione del credito bancario attraverso l'utilizzo di un canale alternativo che si traduce nel ricorso al mercato di capitali.

Articolo 6 (OPERATIVITÀ DELL'ARRANGER)

1. L'Arranger, con la diligenza professionale prevista per questo tipo di attività, struttura l'operazione minimizzando i tempi di realizzazione, e garantisce le seguenti attività:
 - a) Definizione del cronogramma dell'operazione, con indicazione di tutti i soggetti coinvolti nelle singole attività;
 - b) Individuazione delle Agenzie di Rating;
 - c) Individuazione delle imprese emittenti, nell'ambito dell'elenco delle PMI selezionate da Puglia Sviluppo a seguito della call di cui all'Art.10 dell'Avviso;
 - d) Acquisizione dei mandati delle PMI emittenti i MiniBond anche per il tramite dell'SPV;
 - e) Supporto agli Emittenti nel processo di valutazione delle obbligazioni da parte dell'Investitore Principale in primis e degli Investitori Istituzionali e Professionali in generale, compreso il processo di ottenimento del rating;
 - f) Definizione e identificazione delle caratteristiche dei Minibond (ammontare, durata, covenants, ammortamenti, calcolo della cedola, eventuali garanzie mutualistiche, ecc.), sulla base delle esigenze e caratteristiche di ciascun Emittente (settore, profittabilità, piano di investimenti, ecc.) e della propensione al rischio dell'Investitore Principale;
 - g) Individuazione dell'Investitore Principale in primis e degli Investitori Istituzionali e Professionali;
 - h) Individuazione e gestione dei rapporti (o eventuale supporto agli Emittenti nella gestione dei rapporti) con i vari agenti e le controparti coinvolte nel processo di emissione dei Minibond e cartolarizzazione (Rating Agency, Payment Agent, Calculation Agent, Servicer, Monte titoli, Borsa Italiana - solo in caso di quotazione dei Minibond -, Legali dell'Arranger, Legali degli Investitori Istituzionali e Professionali, ecc.);
 - i) Presentazione delle PMI emittenti ai potenziali sottoscrittori delle Notes emesse dalla SPV;
 - j) Partecipazione alla definizione di tutti gli schemi contrattuali, con definizione dei covenants e degli importi dei MiniBond in emissione per ciascuna società emittente;
 - k) Gestione dei rapporti con l'Investitore Principale in primis e con gli Investitori Istituzionali e Professionali sottoscrittori delle Notes;

- l) Costituzione della SPV;
 - m) Report periodici sull'attività svolta inclusa l'attività di controllo di competenza della SPV;
 - n) Svolgimento di attività promozionali e di pubblicità;
2. L'Arranger, entro n. 180 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta selezione delle società emittenti candidate da parte di Puglia Sviluppo, deve strutturare l'operazione di cui al presente Avviso;
 3. Il termine di cui al comma precedente potrà essere prorogato da Puglia Sviluppo ove ne ricorrano i presupposti;
 4. Puglia Sviluppo si riserva di valutare con l'Arranger la possibilità di strutturare ulteriori portafogli di Minibond ed emissioni di Note assegnando nuove risorse, in ragione della domanda di obbligazioni proveniente dalle aziende pugliesi, in coerenza con la VEXA e con gli eventuali aggiornamenti della medesima.

Articolo 7

(COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI MINIBOND)

1. L'importo del portafoglio di Minibond, da strutturare mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, è pari ad Euro 100.000.000,00. L'Arranger, entro i termini di cui al comma 2 del precedente articolo, ha la facoltà di strutturare una o più emissioni di Note (slot), fino alla concorrenza complessiva di Euro 100.000.000,00, in ragione delle modalità operative adottate per garantire il buon esito dell'operazione;
2. Qualora il soggetto aggiudicatario, entro il termine di cui al comma 2 del precedente articolo, non raggiunga l'ammontare complessivo minimo di €100 milioni come da somma di eventuali slot, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all'ammontare complessivo dei Minibond effettivamente emessi. Conseguentemente, saranno adeguati gli importi della dotazione finanziaria e del cash collateral e, di conseguenza, il contributo pubblico non erogato sarà ritrasferito al Fondo;
3. Il portafoglio di Minibond dovrà essere costituito da un insieme di prestiti obbligazionari aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) essere concessi per le finalità previste all'articolo 9, in favore degli Emittenti di cui all' art. 10, valutati economicamente e finanziariamente sani per investimenti da realizzarsi nella regione Puglia;
 - b) essere di nuova emissione e avere una durata massima di 7 anni, eventualmente comprensiva di un preammortamento massimo di 12 mesi;
 - c) essere costituito da singoli Minibond di importo compreso tra 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro e 10.000.000 (diecimilioni/00) euro;

- d) essere regolato al tasso di remunerazione contrattualmente stabilito attraverso il pagamento di cedole, a fronte della raccolta di capitale. Il costo complessivo dell'operazione viene stimato dall'Arranger sulla base delle condizioni di mercato esistenti in sede di candidatura al presente Avviso, in funzione del grado di rischio stimata delle imprese, dei costi di strutturazione dell'operazione, dell'onerosità stimata della parte residua del tasso di garanzia e dell'applicazione della disciplina dei "premi esenti";
4. A ciascun Emittente è attribuito un Rating che indica la capacità di una impresa di svolgere la propria attività continuando ad adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie, tenendo presente diversi fattori finanziari e comportamentali. Il rating minimo previsto è "B+" secondo la scala di rating Standard&Poor's, o rating equivalenti di altre agenzie di rating come approvato dalla Commissione europea; il Rating è assegnato da un'agenzia di rating ECAI riconosciuta da parte di ESMA e individuata dall'Arranger;
 5. L'emissione dei Minibond deve essere destinata alle finalità di cui all'articolo 9 dell'Avviso;
 6. Nell'ambito del portafoglio, sono escluse le PMI di cui all'articolo 11 dell'Avviso.

Articolo 8 (COSTITUZIONE DELLA SPV)

1. L'Arranger si impegna a costituire la Società Veicolo ai sensi della Legge 130/1999 e modificata dal D. Legge 50/2017;
2. I Minibond, complessivamente considerati, sono sottoscritti o acquistati dalla Società Veicolo, ed utilizzati come attivi a garanzia delle Note collocate presso Investitori Istituzionali e Professionali. Le fasi di emissione dei Minibond da parte delle PMI e delle Note da parte della Società Veicolo si concludono in date prossime o coincidenti;
3. I Rapporti tra l'Arranger e la SPV dovranno essere disciplinati in apposito atto, che dovrà essere messo a conoscenza di Puglia Sviluppo;
4. I Rapporti devono essere tali che la SPV fornisca dei report informativi trimestrali all'Arranger.

Articolo 9 (TRASFERIMENTO DELLE RISORSE)

1. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale e successivamente alla costituzione del Portafoglio, l'Arranger richiede a Puglia Sviluppo di depositare lo *Junior Cash Collateral* sul conto corrente aperto in nome della Società Veicolo;

2. Puglia Sviluppo provvede al trasferimento delle risorse, sul suddetto conto, in un'unica soluzione ovvero secondo le seguenti modalità:
 - l'importo del contributo del programma, erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio, presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario;
 - successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
 - i. per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60% dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile;
 - ii. per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile.
3. Gli interessi, come fissati nell'art. 4, che maturano sul predetto conto, sono calcolati trimestralmente.

Articolo 10
(COSTITUZIONE DEL CASH COLLATERAL JUNIOR)

1. Le somme accreditate sul Conto corrente aperto in nome della SPV, anche in conformità con quanto disciplinato nei Rapporti tra Arranger e SPV, saranno costituite in pegno, a favore della SPV, a garanzia delle eventuali prime Perdite dell'intero Portafoglio di MiniBond;
2. Il Pegno sarà confermato contestualmente ad ogni porzione depositata secondo le modalità previste all'art.9, e pertanto le Parti confermeranno il pegno costituito senza soluzione di continuità, per un importo pari alla Tranche junior del Portafoglio di MiniBond effettivamente costituito, al netto delle eventuali somme già liquidate alla SPV, a copertura delle prime Perdite registrate sul Portafoglio di MiniBond. L'eventuale maggior importo è liberato dalla SPV a favore di Puglia Sviluppo;
3. La garanzia può essere escussa dalla SPV nel rispetto dei presupposti e con le medesime forme e modalità previste dal presente Accordo e dal Contratto di Pegno;
4. Come previsto nell'Avviso, sulle somme depositate sul Conto corrente intestato alla SPV maturano trimestralmente interessi in favore di Puglia Sviluppo, almeno nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dello 0,1 per cento.

Articolo 11
(RECUPERO CREDITI)

1. In caso di Default del singolo MiniBond, anche in conformità con quanto disciplinato nei Rapporti tra Arranger e SPV, la SPV adotta azioni di recupero conformemente alle sue procedure e ai suoi orientamenti interni;
2. Gli importi recuperati dalla SPV (al netto di eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata) a valere sul *Junior Cash Collateral* sono distribuiti, proporzionalmente alla condivisione del rischio, tra la SPV ed il Fondo;
3. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, Puglia Sviluppo S.p.A. mantiene, comunque, il diritto di rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme pagate con riferimento al *Junior Cash Collateral*;
4. Con riferimento al recupero del pegno si fa specifico rinvio a quanto disciplinato nel c.d. *Contratto di Pegno*.

TITOLO II: OBBLIGHI E ATTIVITÀ

Articolo 12
(OBBLIGHI A CARICO DELL'ARRANGER)

1. L'Arranger, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione di servizio-attività, deve usare la massima diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente Schema di Convenzione.
2. È obbligo dell'Arranger mantenere, per tutta la durata dell'incarico, inalterata la composizione del Gruppo di lavoro, così come indicato nell'Offerta; qualora emergesse la necessità di sostituire uno o più dei componenti del Gruppo di lavoro, l'Arranger dovrà tempestivamente proporre a Puglia Sviluppo Spa, professionisti/esperti in possesso di analoghe qualifiche e competenze, accompagnando tale richiesta con il relativo CV, e acquisire autorizzazione scritta da Puglia Sviluppo.

Articolo 11
(OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ARRANGER)

1. A partire da 30 giorni successivi al termine della Costituzione del Portafoglio di MiniBond, l'Arranger dovrà inviare a Puglia Sviluppo flussi informativi semestrali, che identifichino:
 - le informazioni anagrafiche relative a ciascun destinatario finale finanziato e all'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata nell'Avviso, distinta per investimenti in attivi materiali ed immateriali e sostegno al circolante;

- i principali dati contabili dei destinatari finali finanziati;
 - la classe di merito creditizio attribuita ai destinatari finali al momento della concessione del finanziamento,
 - le condizioni economiche, espresse in termini di tasso di remunerazione applicato a ciascun MiniBond;
 - i MiniBond rispetto a cui, in detto periodo, si sia verificato un inadempimento, o comunque fatto, che abbia dato luogo alla loro qualificazione quali MiniBond in default, così come definiti nell'Avviso;
 - ogni evento inerente all'andamento del MiniBond e del destinatario finale finanziato, rilevante ai fini della attivazione dell'intervento di protezione del rischio di credito offerto da Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso le risorse del Fondo;
 - alla presentazione di ogni altra necessaria informazione a Puglia Sviluppo S.p.A.;
2. L'Arranger dovrà inoltre informare Puglia Sviluppo di ogni proposta di modifica inerente il Portafoglio, al fine di richiedere il preventivo consenso a concludere tale modifica.
 3. L'Arranger dovrà trasmettere le informative e le reportistiche qui previste in formato elettronico.

Articolo 12

(ATTIVITÀ PROMOZIONALI E PUBBLICITÀ)

1. L'Arranger dovrà garantire a Puglia Sviluppo, che sulla documentazione riguardante le attività promozionali e l'erogazione del finanziamento (ad es. contratto di finanziamento, domanda di accesso al finanziamento, ecc..) sia riportata la dicitura: "Fondo MiniBond Puglia a valere sul POR FESR FSE 2014-2020;
2. L'Arranger collabora con Puglia Sviluppo alla promozione dell'iniziativa presso le PMI pugliesi.

Articolo 13

(OBBLIGHI A CARICO DI PUGLIA SVILUPPO)

1. Puglia Sviluppo Spa provvede a:
 - rendere disponibile la documentazione ed i dati richiesti dall'Arranger, attestandone la veridicità;
 - fornire la massima collaborazione all'Arranger;
 - istituire un Gruppo di lavoro interno (costituito da rappresentanti di Puglia Sviluppo) che collaborerà con l'Arranger;
 - promuovere con enti/soggetti gli incontri che si renderanno opportuni, anche su richiesta dell'Arranger.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14
(VERIFICHE E CONTROLLI)

1. L'Arranger è tenuto a sottoporre la propria attività ai processi valutativi e ai controlli predisposti da Puglia Sviluppo per verificare l'esecuzione del presente Accordo e il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'Avviso;
2. Puglia Sviluppo e/o la Regione Puglia si riservano il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Arranger, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica;
3. Puglia Sviluppo evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Arranger sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere;
4. Puglia Sviluppo si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto;
5. Sarà a cura dell'Arranger custodire la documentazione, necessaria al corretto monitoraggio del Fondo, che potrà essere verificata a campione presso l'Arranger stesso, nel rispetto della normativa applicabile ai Fondi SIE. Si riporta a seguire la documentazione da custodire: le domande di finanziamento presentate dai destinatari finali, complete della eventuale documentazione di supporto, i Provvedimenti/i Titoli obbligazionari sottoscritti dal destinatario, la documentazione dell'effettivo utilizzo dell'investimento concesso per gli scopi definiti nell'Avviso.
6. Puglia Sviluppo e/o la Regione Puglia svolgeranno controlli e verifiche costanti sulle attività poste in essere dall'Arranger in esecuzione del presente Accordo, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali e organizzativi definiti e l'adempimento degli impegni e obblighi ivi previsti.

Articolo 15
(STRUTTURE E RISORSE UMANE IMPEGNATE)

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'Art.12 comma 3, per l'esecuzione delle attività e l'adempimento degli obblighi scaturenti (direttamente e indirettamente) dal presente Accordo e da qualsiasi altro documento in attuazione dello stesso, l'Arranger provvede con le strutture e le risorse umane qualificate. In relazione alle risorse umane impegnate nell'esercizio delle attività di cui all'Avviso e al presente Accordo, l'Arranger è tenuto a far

fronte a ogni obbligo previsto dal presente Accordo e comunque dalla normativa fiscale, tributaria, previdenziale ed assicurativa.

**Articolo 16
(DURATA)**

1. Fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste negli articoli che seguono, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo scadrà il 31/12/2028.
2. Se, alla data di scadenza, sussistano MiniBond in fase di contestazione, giudiziale o stragiudiziale, ma non ancora qualificati quali MiniBond in default ovvero sussistano MiniBond in default, il presente Accordo conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione ovvero all'esaurimento delle relative procedure di recupero, ovvero ancora alla rinuncia delle medesime azioni di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità del *Cash Collateral Junior*, a copertura della Tranche Junior, verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei MiniBond in fase di contestazione, ma non ancora qualificati quali MiniBond in default ovvero dei MiniBond in default, valore da calcolare alla data di scadenza indicata nel comma che precede, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

**Articolo 17
(RISOLUZIONE)**

1. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in caso di grave ritardo, grave inadempimento o gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Arranger. Puglia Sviluppo potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta insussistenza da parte dell'Arranger dei requisiti indicati in sede di gara e sussistenti al momento della stipula del presente Accordo;
 - b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10 del presente Accordo;
 - c) esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione dell'Arranger;
 - d) cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo;
 - e) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte dell'Arranger, di tutti o parte degli obblighi del presente Accordo;
 - f) inosservanza del Codice Etico di Puglia Sviluppo.

2. La risoluzione del presente Accordo, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Puglia Sviluppo all'Arranger mediante Posta Elettronica Certificata e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti. In qualsiasi caso di risoluzione, il presente Accordo conserverà efficacia per i MiniBond in default alla data di risoluzione e sino alla loro totale estinzione, fermo restando quanto previsto all'articolo 16 del presente Accordo.

**Articolo 18
(RESPONSABILITÀ)**

1. L'Arranger solleva Puglia Sviluppo da ogni responsabilità e terrà indenne quest'ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessi e/o derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, da parte dell'Arranger, e dalla realizzazione delle attività qui previste. Pertanto, l'Arranger sarà l'unico obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso Arranger (e/o agli operatori da questa impiegati), anche se riferite a profili attuativi del presente Accordo.

**Articolo 19
(DISCIPLINA DEGLI AIUTI E DETERMINAZIONE DELL'INTENSITA' DI AIUTO)**

1. L'elemento di aiuto della garanzia di portafoglio, limitatamente al tasso di garanzia dell'80% di cui all'art. 5, determinato in termini di ESL, in maniera conforme con l'art. 4 del Regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis), è calcolato sulla base della disciplina dei "premi esenti" di cui alla Comunicazione della Commissione n. 155/2008;
2. La percentuale residua di garanzia (20%) è rilasciata a titolo oneroso da Puglia Sviluppo sulla base della disciplina dei "premi esenti" (Comunicazione della Commissione n. 155/2008);
3. Nel caso di Minibond per un valore non superiore ad Euro 2.500.000, finalizzati alla esclusiva realizzazione di investimenti in Attivi Materiali ed Attivi Immateriali, l'elemento di aiuto della garanzia di portafoglio, limitatamente al tasso di garanzia dell'80%, determinato in termini di ESL, potrà essere calcolato mediante il metodo di cui all'Aiuto di Stato n. 182/2010 e seguirà le disposizioni del Regolamento (UE) N.651/2014.

**Articolo 20
(CUMULO)**

1. L'importo complessivo degli aiuti concessi ad una "impresa unica" ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 può essere cumulato con altri aiuti "de minimis" a valere sul medesimo Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino l'importo di € 200.000, nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti di cui al presente Avviso, inoltre, possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione fino- a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento;
2. Gli aiuti di cui al presente Avviso. non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 20 (COMUNICAZIONI)

1. Qualsiasi comunicazione o avviso da effettuarsi in relazione al presente Accordo dovrà effettuarsi per iscritto, tramite posta elettronica certificata (eventualmente anche senza firma digitale), e prenderà efficacia dalla ricezione della stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente articolo:
 - i. se a Puglia Sviluppo: [•];
 - ii. se all'Arranger: [•].

Articolo 21 (TUTELA DELLA PRIVACY)

1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con il presente Accordo;
2. Con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), si precisa quanto segue:
 - Il Titolare dei Suoi dati è Puglia Sviluppo S.p.a., con sede legale in Modugno, Via delle Dalie - Zona Industriale.
 - Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP") della Società è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica rbagnardi@pugliasviluppo.it ovvero finanziamentodelrischio@pec.it ovvero scrivendo al Responsabile Protezione Dati Personali presso la sede suindicata le finalità cui sono destinate i dati forniti dai

partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi; tutti i dati personali a Lei riferiti vengono, pertanto, utilizzati esclusivamente per dare esecuzione a specifici obblighi normativi inerenti la procedura di gara.

- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa.
- Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dalla eventuale aggiudicazione;
- Per le finalità connesse alla procedura di gara, i dati saranno utilizzati per tutta la durata delle operazioni di gara e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi ad essa e saranno conservati per un periodo di 10 anni dopo la conclusione del rapporto contrattuale per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e, in ogni caso, per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti.
- Per perseguire le finalità sopra riportate, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dal nostro personale coinvolto nel procedimento, al quale comunque sono state fornite le istruzioni per il trattamento e che si sono impegnati alla riservatezza. Inoltre potrebbe essere necessario comunicare i dati a soggetti o categorie di soggetti quali:
 - il personale interno di Puglia Sviluppo coinvolto nel procedimento;
 - le società che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della L. n. 241/90;
- E' possibile in qualsiasi momento, contattare il RPD ai recapiti sopra indicati per conoscere l'elenco dei Responsabili e per esercitare i seguenti diritti: revocare il consenso, chiedere l'accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi se trattati in violazione della legge, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati e proporre un reclamo all'autorità di controllo.

Articolo 22 (VARIE)

1. Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti;
2. Il presente Accordo, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni

altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del presente Accordo risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell'Accordo medesimo;

3. In relazione a tale eventualità, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci;
4. Il complesso di obblighi ed oneri a carico dell'Arranger esplicitati nel presente Accordo non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per l'Arranger far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso;
5. È fatto divieto all'Arranger di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo;
6. Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

Articolo 23 (CODICE ETICO)

1. L'Arranger si obbliga a operare l'attività, oggetto del presente contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato da PUGLIA SVILUPPO che dichiara di conoscere e accettare per averne preso visione dal sito internet www.pugliasviluppo.eu.
Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto darà facoltà a PUGLIA SVILUPPO di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 24 (TASSE, COSTI E SPESE)

1. Qualsiasi costo, imposta, tassa o onere direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo o comunque connessi all'esecuzione dello stesso, sono a carico dell'Arranger.
2. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione del presente Accordo in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

Articolo 25
FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Accordo o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

PER Puglia Sviluppo:

PER l'Arranger:



Allegati allo schema di Convenzione tra Puglia Sviluppo S.p.A. - Arranger

Allegato A: Avviso

Allegato B: Schema di Pegno

Allegato C: Schema di conferma di Pegno

Allegato D: Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio

Allegato B dello schema di Convenzione tra Puglia Sviluppo S.p.A. - Società Veicolo

“SCHEMA DI PEGNO”

CONTRATTO DI PEGNO (Esente da imposta di registro, imposta di bollo, etc. ai sensi dell'art. 15 del DPR 29/09/1973 n. 601)

Il presente CONTRATTO DI PEGNO è stipulato a [•], in data [•],

TRA

(1) **PUGLIA SVILUPPO S.P.A.**, con sede legale in MODUGNO (BA) - Zona Industriale via delle Dalie angolo via delle Petunie, capitale sociale pari a euro 3.499.540,88, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 01751950732 (di seguito, “**Puglia Sviluppo**” o il “**Costituente**”) per il quale interviene l'Avv. Grazia D'Alonzo, nata a ___ il _____, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri di rappresentanza e firma come conferiti dall'Assemblea del Socio unico del _____;

E

(2) **SOCIETÀ VEICOLO [•]**, con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], [•] (di seguito, anche “**SPV**”) per la quale interviene [•].

(di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- a. la Regione Puglia ha previsto interventi destinati a facilitare l'accesso delle PMI al mercato del credito, attraverso la messa a disposizione di strumenti di ingegneria finanziaria affidati alla gestione di Puglia Sviluppo S.p.A.;
- b. tali interventi vengono eseguiti in particolare mediante l'impiego delle risorse del “Fondo MiniBond Puglia a favore delle PMI”, istituito con delibera della Giunta Regionale n. [•] del [•], quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle prime perdite del portafoglio di Minibond;
- c. in relazione a tali finalità di intervento, Puglia Sviluppo ha predisposto un avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia, sulla base delle migliori proposte operative presentate;
- d. in data [•], Puglia Sviluppo ha emanato detto Avviso pubblico, allegato al presente Accordo sub A (d'ora in poi Avviso);

- e. l'Arranger ha presentato Istanza di Partecipazione all'Avviso e Dichiarazioni a corredo, superando la medesima selezione, giusta provvedimento _____;
- f. in data [•] Puglia Sviluppo e l'Arranger hanno stipulato la Convenzione, secondo quanto previsto nell'Avviso;
- g. In data [•], l'Arranger ha costituito la Società Veicolo:
- h. In data [•], la Società Veicolo ha costituito il Portafoglio di MiniBond per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro [•];
- i. In data [•] Puglia Sviluppo ha trasferito le risorse a valere sul Junior Cash Collateral alla Società Veicolo in maniera conforme alla disciplina del Fondo MiniBond;
- j. le Parti, mediante la sottoscrizione del presente contratto, intendono costituire il pegno secondo quanto previsto nell'Avviso e nell'Accordo Convenzionale.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (DEFINIZIONI)

- 1. Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle Definizioni ed al loro significato di cui all'Avviso;
- 2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, ai fini del presente contratto di pegno, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:
 - a. **“Comunicazione di Addebito o Accredito”** indica la comunicazione conforme al modello di cui all'allegato B del presente atto, inviata dalla Società Veicolo nelle circostanze indicate nell'articolo 7;
 - b. **“Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione”** indica la comunicazione conforme al modello di cui all'allegato C, del presente atto, inviata dall'Arranger nelle circostanze indicate nell'articolo 7;
 - c. **“Comunicazione di Escussione”** indica la comunicazione avente i contenuti di cui all'allegato D del presente atto, inviata dall'Arranger nelle circostanze indicate nell'articolo 4;
 - d. **“Perdita”** indica, in relazione a un Finanziamento in default, ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 575/2013, la "perdita attesa" o "EL", il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default.

Articolo 2
(COSTITUZIONE DEL PEGNO)

1. Puglia Sviluppo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1851 del codice civile e del d.lgs. 2 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno in favore della SPV, la somma di euro [•] costituente il "*Cash Collateral Junior*", depositata sul conto corrente IBAN [•] aperto presso la Società Veicolo;
2. É onere della Società Veicolo effettuare le registrazioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 2 maggio 2004 n. 170;
3. É onere della Società Veicolo effettuare le notifiche eventualmente necessarie a rendere il presente pegno opponibile ai terzi;
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2791 del codice civile, gli interessi prodotti dal denaro costituito in pegno ai sensi dell'articolo 2.1 non confluiranno nel *Cash Collateral Junior* e saranno corrisposti a Puglia Sviluppo con cadenza annuale e, comunque, alla data di liberazione del presente pegno;
5. Puglia Sviluppo non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno ai sensi del presente contratto fino alla loro liberazione, nei termini di legge, da parte della Società Veicolo;
6. Il presente pegno è indivisibile ex art. 2799 cod. civ.

Articolo 3
(GARANZIA DI PORTAFOGLIO)

1. Puglia Sviluppo interviene con una garanzia limitata di portafoglio che fornisce una copertura del rischio delle prime perdite del portafoglio di Minibond;
2. La percentuale di garanzia alla data di emissione non supera il 25% dell'esposizione al rischio a livello di portafoglio (spessore della tranche junior);
3. È possibile il ricorso a garanzie mutualistiche prestate dalle PMI nell'ambito dell'operazione:
4. Il cash collateral sarà depositato in un'unica soluzione, o secondo le modalità di cui all'Accordo convenzionale, su un conto corrente remunerato a un tasso pari all'Euribor 3 mesi maggiorato del 0,1 per cento (in nessun caso la remunerazione potrà essere negativa);
5. Il tasso di garanzia a copertura delle prime perdite, che costituisce aiuto, è pari all'80%. Il tasso residuo di garanzia (20%) è concesso a titolo oneroso sulla base della disciplina dei "premi esenti" (Comunicazione della Commissione n. 155/ 2008).

Articolo 4
(ESCUSSIONE DEL PEGNO)

1. Il pegno potrà essere escusso dalla Società Veicolo con riferimento a ciascun MiniBond a valere sulla Tranche junior, a seguito di inadempimento da parte dell'Impresa e successivamente alla declassazione e inserimento del MiniBond (secondo le procedure della Società Veicolo) quale MiniBond in default (come definito nell'Avviso), e purché tale inadempimento, o comunque fatto che ha dato luogo alla declassazione, e la medesima declassazione si siano verificati successivamente alla data del presente contratto;
2. La Società Veicolo procederà all'escussione del pegno, entro 24 mesi dalla data in cui il MiniBond viene classificato come MiniBond in default, prelevando dal *Cash Collateral Junior* per un importo corrispondente al 100% della Perdita subita su ciascun MiniBond, composto di un tasso di garanzia massimo dell'80%, che costituisce aiuto, e di un ulteriore tasso di garanzia del 20% concesso a titolo oneroso sulla base della disciplina dei "premi esenti" (Comunicazione della Commissione n. 155/2008). La Società Veicolo accrediterà o addebiterà ulteriormente il *Cash Collateral Junior*, nella proporzione di cui sopra, in funzione dell'aggiornamento dell'importo della Perdita;
3. Successivamente ai prelievi di cui sopra e non necessariamente entro il termine di cui all'articolo 4.2, conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, la Società Veicolo dovrà pervenire al definitivo computo di una Perdita, cristallizzando l'importo della medesima. Successivamente alla definitiva cristallizzazione della Perdita, non si darà luogo ad ulteriori accrediti o addebiti del *Cash Collateral Junior* in relazione al MiniBond in default interessato.
4. Prima di procedere alla escussione del pegno, la Società Veicolo sarà tenuta a darne comunicazione a Puglia Sviluppo mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione. Trascorsi 30 giorni dalla data della predetta comunicazione senza che Puglia Sviluppo abbia formulato rilievi, la Società Veicolo potrà procedere alla escussione del pegno, prelevando le somme ad essa spettanti. A tale riguardo, potranno essere eccepiti alla Società Veicolo esclusivamente rilievi inerenti alla non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o all'inadempimento degli impegni assunti dalla Società Veicolo ai sensi dell'articolo 6; tali fatti produrranno le conseguenze di cui agli articoli 6.3 o 6.4, a seconda dei casi.
5. In nessun caso, invece, i rilievi formulati da Puglia Sviluppo potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle Imprese beneficiarie, ovvero di fatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza della Società Veicolo sulla base dello svolgimento delle attività previste dall'Avviso e dall'Accordo Convenzionale.

6. Il presente pegno può essere escusso anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale il pegno continuerà comunque a gravare sulle somme residue.

Articolo 5
(PROCEDURE DI RECUPERO)

1. Prima dell'invio della Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione, la Società Veicolo potrà svolgere le procedure di recupero in relazione ai MiniBond in default in autonomia e conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti. Le somme così recuperate saranno destinate alla ricostituzione del *Cash Collateral Junior* e a ripianare le Perdite subite dalla Società Veicolo, nella proporzione di cui all'articolo 4.3.
2. Una volta che la Società Veicolo sia pervenuto alla cristallizzazione della Perdita relativa a un MiniBond in default, secondo quanto previsto all'articolo 4.3, e ricevuta la Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione secondo quanto previsto dall'articolo 7.1.3, Puglia Sviluppo potrà richiedere alla Società Veicolo di esercitare, nell'interesse di Puglia Sviluppo, ulteriori azioni di recupero contro l'Impresa inadempiente.
3. Le azioni di recupero di cui al precedente paragrafo 5.2 potranno prevedere:
 - a) che la Società Veicolo continui ad esercitare le azioni di recupero in proprio nome, ma nell'interesse di Puglia Sviluppo o
 - b) che Puglia Sviluppo si surroghi nei diritti della Società Veicolo in relazione al/ai MiniBond/i in default e che il Soggetto Finanziatore eserciti le azioni di recupero in nome e per conto di Puglia Sviluppo. Le somme recuperate dalla Società Veicolo a seguito delle procedure esperite nell'interesse di Puglia Sviluppo spetteranno interamente a quest'ultima.

Articolo 6
(DICHIAZIONI E IMPEGNI DELLA SOCIETÀ VEICOLO)

1. La Società Veicolo dichiara a Puglia Sviluppo quanto segue:
 - 1.1. i criteri di concessione dei MiniBond di cui all'Avviso sono stati interamente rispettati;
 - 1.2. ai MiniBond sono state applicate condizioni economiche non meno favorevoli rispetto a quelle indicate in fase di selezione dell'Arranger;
 - 1.3. Il pegno costituito ai sensi del precedente paragrafo è valido ed efficace;
 - 1.4. i contratti che regolano i MiniBond non contengono clausole che prevedano la risoluzione degli stessi nel caso in cui il pegno sul *Cash Collateral Junior* venga meno.
2. La Società Veicolo si impegna verso Puglia Sviluppo a:

- 2.1. procedere all'escussione del presente pegno nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 4;
- 2.2. condurre le procedure di recupero svolte nell'interesse o per conto di Puglia Sviluppo seguendo le disposizioni di cui agli articoli 5.2 e ss.;
3. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2, con riferimento a un qualsiasi MiniBond, sarà causa di inefficacia della garanzia pignoratizia, a valere sul *Cash Collateral Junior*, in relazione ad ogni specifico MiniBond;
4. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.3 e 6.1.4 o la violazione degli impegni di cui al paragrafo 6.2. sarà causa di inefficacia del pegno costituito ai sensi del presente contratto a valere sull'intero importo del *Cash Collateral Junior*.

Articolo 7

(ULTERIORI IMPEGNI DELLA SOCIETÀ VEICOLO)

1. La Società Veicolo si impegna nei confronti di Puglia Sviluppo a:
 - 1.1. informare Puglia Sviluppo della volontà di iniziare un procedimento di escussione, ai sensi dell'articolo 4.4, mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione;
 - 1.2. informare Puglia Sviluppo di ciascun addebito o accredito a titolo provvisorio del *Cash Collateral Junior* ai sensi dell'articolo 4.2, mediante l'invio di una Comunicazione di Addebito o Accredito;
 - 1.3. informare Puglia Sviluppo del definitivo computo di ciascuna Perdita ai sensi dell'articolo 4.3, mediante invio di una Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione;
 - 1.4. inviare con cadenza semestrale un resoconto a Puglia Sviluppo concernente la previsione di perdita calcolata secondo i criteri IAS/IFRS, a partire dall'avvio delle procedure di recupero dei MiniBond in default, svolte per proprio conto e/o in nome o per conto di Puglia Sviluppo;
 - 1.5. comunicare a Puglia Sviluppo gli estremi di società terze incaricate del recupero dei crediti;
 - 1.6. promuovere, anche nell'interesse di Puglia Sviluppo, ogni iniziativa e/o azione nei confronti delle Imprese inadempienti, per il recupero dei crediti derivanti dal Finanziamento in relazione al quale è stata escusso il *Cash Collateral Junior*;
 - 1.7. comunicare a Puglia Sviluppo le situazioni di conflitto di interessi eventualmente sorte in relazione allo svolgimento delle procedure di recupero, anche in nome e/o per conto di Puglia Sviluppo;

- 1.8. comunicare a Puglia Sviluppo qualsiasi altra informazione che possa essere utile o opportuna per l'esecuzione del presente contratto;
- 1.9. successivamente all'eventuale surroga di Puglia Sviluppo nei diritti vantati dalla Società Veicolo nei confronti delle Imprese inadempienti, far pervenire a Puglia Sviluppo tutta la documentazione relativa al MiniBond in default oggetto di surroga, inclusi tutti gli atti stragiudiziali o giudiziali compiuti dalla Società Veicolo nell'espletamento delle procedure di recupero. Qualora Puglia Sviluppo (anche a seguito dell'esercizio del diritto di surroga) richieda alla Società Veicolo di proseguire le azioni di recupero in nome e per conto, o comunque nell'interesse, di Puglia Sviluppo, la Società Veicolo dovrà inviare a Puglia Sviluppo:
 - a. la documentazione di cui al periodo precedente del presente paragrafo e, inoltre,
 - b. aggiornamenti concernenti l'espletamento di dette attività di recupero dei MiniBond in default, al verificarsi di ciascun evento concernente le medesime.

Articolo 8 (EFFICACIA)

1. Il presente pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite, ovvero fino al completamento o alla rinuncia da parte della Società Veicolo e di Puglia Sviluppo delle procedure di recupero di cui all'articolo 5, ovvero ancora allo scadere dell'Accordo Convenzionale.
2. In deroga a quanto sopra, le Parti concordano che, allo scadere dell'Accordo Convenzionale, qualora dovessero risultare in essere MiniBond in fase di contenzioso, giudiziale e/o stragiudiziale, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default, ovvero sussistano MiniBond in default, il presente pegno conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, ovvero fino all'esaurimento o alla rinuncia delle relative procedure di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità del *Cash Collateral Junior* a copertura della Tranche Junior verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei MiniBond in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali MiniBond in default, valore che verrà calcolato alla data di scadenza dell'Accordo Convenzionale, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

Articolo 9 (SPESE)

1. Gli oneri e le spese connessi alla stipula del presente contratto sono a carico della Società Veicolo;

2. Il presente contratto rientra nel regime di esenzione da imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria di cui agli articoli 15 e seguenti del d.P.R. 29.9.1973, n. 601, trattandosi di pegno a garanzia di finanziamenti bancari aventi durata superiore a 18 mesi, come espressamente sopra indicato.

Articolo 10

(LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.
2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di Bari.

Per Puglia Sviluppo S.p.A.

Per la Società Veicolo

ALLEGATO A dello Schema di Pegno. MiniBond

Elenco dei MiniBond che costituiscono il portafoglio

Numero Direzione Generale (NDG)	Ragione sociale e Codice fiscale	N. iscrizione Registro imprese	Importo del MiniBond (€)	Finalità del MiniBond

ALLEGATO B dello Schema di Pegno

COMUNICAZIONE DI ADDEBITO O ACCREDITO

Spettabile

[Puglia Sviluppo]

[•]

Attenzione [•]

[Luogo, data]

Egredi Signori,

Oggetto: Comunicazione di Addebito o Accredito ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [•]

Facciamo riferimento all'Articolo [•] del contratto di pegno tra noi concluso in data [•] (il "Contratto").

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente offerta avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto.

Facciamo inoltre riferimento alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•] con cui Vi abbiamo edotti del fatto che con riferimento ai crediti derivanti dal contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'Impresa [•] [a rogito del notaio [•]], si è verificato un *default* come meglio descritto in tale comunicazione.

Con la presente vogliamo informarVi del fatto che, conseguentemente, la Perdita stimata alla data del [•] è pari ad euro [•] [ed è inferiore/superiore a quella stimata nella Comunicazione di Addebito o Accredito datata [•] di euro [•]]; il conto è quindi stato [addebitato/accreditato] di un importo pari ad euro [•].

Cordiali saluti.

[•]

ALLEGATO C dello Schema di pegno.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE

Spettabile

[Puglia Sviluppo]

[•]

Attenzione [•]

[Luogo, data]

Egregi Signori,

Oggetto: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [•]

Facciamo riferimento all'Articolo [•] del contratto di pegno (il "Contratto") tra noi concluso in data [•] e, in particolare, al contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'Impresa [•] [a rogito del notaio [•] (il "Contratto di Finanziamento")].

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Pegno.

Facendo seguito alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•] ed alla Comunicazione di Addebito o Accredito datata [•], Vi comunichiamo che le Perdite registrate con riferimento al Contratto di Finanziamento sono state definitivamente contabilizzate e cristallizzate.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che non daremo corso ad ulteriori accrediti e/o addebiti a valere sul *Cash Collateral Junior* in relazione al Contratto di Finanziamento in oggetto.

Cordiali saluti

[•]

ALLEGATO D dello Schema di Pegno.

COMUNICAZIONE DI ESCUSSIONE

INFORMAZIONI E DATI DA TRASMETTERE A PUGLIA SVILUPPO IN CASO DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

- Estremi dell'Impresa e del Finanziamento;
- Importo dell'esposizione dell'Impresa beneficiaria per capitale, interessi contrattuali ed interessi di mora, al momento della richiesta di attivazione della garanzia;
- Delibera di concessione e contratto di finanziamento;
- Documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall'Avviso per la finanziabilità;
- Breve descrizione dell'evento che ha dato origine al *default*;
- Nel caso di escussione a titolo provvisorio del *Cash Collateral Junior*, importo stimato della futura perdita.

Allegato E dello schema di Convenzione tra Puglia Sviluppo S.p.A. - Soggetto Finanziatore

**SCHEMA DI
CONFERMA DI CONTRATTO DI PEGNO
(Acquisire data certa con timbro postale)**

**CONFERMA DI CONTRATTO DI PEGNO A GARANZIA DI FINANZIAMENTI SUPERIORI A 18
MESI**

**(Esente da imposta di registro, imposta di bollo, etc. ai sensi dell'art. 15 del DPR 29/09/1973
n. 601)**

Il presente CONTRATTO DI PEGNO è stipulato a [•], in data [•],

TRA

(1) **PUGLIA SVILUPPO S.P.A.**, con sede legale in MODUGNO (BA) - Zona Industriale via delle Dalie angolo via delle Petunie, capitale sociale pari a euro 3.499.540,88 , interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 01751950732 (di seguito, "**Puglia Sviluppo**" o il "**Costituente**") per il quale interviene l'Avv. Grazia D'Alonzo, nata a ___ il _____, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri di rappresentanza e firma come conferiti dall'Assemblea del Socio unico del _____;

E

(2) **SOCIETÀ VEICOLO [•]**, con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], [•] (di seguito anche "**SPV**") per la quale interviene [•].

(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- A. in data [•] le Parti hanno sottoscritto una convenzione per regolare i reciproci rapporti sull'utilizzo di un fondo di garanzia, gestito da Puglia Sviluppo, denominato "Fondo Tranché Cover 2014/2020" (di seguito "Accordo Convenzionale");
- B. in data [•], ai sensi dell'art. 8 della citata Convenzione, Puglia Sviluppo ha costituito in pegno, in favore della Banca, il *Cash Collateral Junior*, secondo le modalità ivi indicate;

- C. in data [•], la Banca ha dato comunicazione a Puglia Sviluppo della definitiva costituzione del Portafoglio per l'importo complessivo di [•], in conformità a quanto previsto nell'Avviso e nella Convenzione;
- D. le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, intendono dare esecuzione alla detta Convenzione, mediante conferma del Pegno del [•] di avvio del portafoglio, nonché di quelli successivi, a valere sul trasferimento di ulteriori porzioni di risorse;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (CONFERMA DEL PEGNO)

1. Valgano tutte le Definizioni ed i relativi significati di cui all'Avviso, alla Convenzione e allo schema di Pegno di avvio del Portafoglio;
2. Il Costituente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1851 del codice civile e del D. Lgs. 2 maggio 2004 n. 170, conferma irrevocabilmente il pegno in favore dell'Originator - Soggetto Finanziatore, per la somma di euro [•] ai termini ed alle condizioni tutti previsti nel Contratto di pegno Originario ovvero di avvio del Portafoglio, che si intendono qui integralmente richiamati;
3. Il Soggetto Finanziatore dichiara, per quanto possa occorrere, di accettare il pegno qui confermato;
4. Il medesimo Pegno qui confermato, nel limite di quanto previsto all'articolo 1.1, grava sul denaro già depositato da Puglia Sviluppo, sul conto corrente IBAN: [•] aperto presso la filiale di [•] del Soggetto Finanziatore;
5. È onere del Soggetto Finanziatore effettuare le registrazioni di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 21 maggio 2004 n. 170;
6. In deroga a quanto previsto all'articolo 2791 del Codice Civile, gli interessi maturati sul denaro costituito in pegno, ai sensi dell'articolo 2.1, non confluiranno nel *Cash Collateral* e saranno corrisposti a Puglia Sviluppo, con cadenza trimestrale, secondo quanto meglio previsto nella Convenzione e nel contratto di conto corrente e, comunque, alla data di liberazione del presente pegno;
7. Il Costituente non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno, ai sensi del presente atto, fino alla loro liberazione, nei termini di legge, da parte della Banca;
8. La Banca effettuerà le notifiche eventualmente necessarie a rendere il presente pegno opponibile ai terzi.

Articolo 2
(OBBLIGAZIONI GARANTITE)

1. Il presente pegno è costituito a garanzia Crediti garantiti, come definiti nel Contratto di pegno Originario. I Finanziamenti da cui sorgono i crediti garantiti inclusi nel portafoglio sono identificati nell'allegato al presente atto;
2. Il presente pegno è indivisibile ex art. 2799 cod. civ.
3. Il presente pegno resterà valido ed efficace indipendentemente dalle modifiche che saranno eventualmente apportate alla Convenzione o ai contratti da cui derivano le obbligazioni garantite.

Articolo 3
(EFFICACIA)

1. Il presente pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite;
2. Per i finanziamenti che, alla data di scadenza di rimborso, presentino rate scadute o comunque non in regola rispetto al dovuto per capitale, interessi ed accessori, ma non ancora appostati in Default, il presente atto conserva la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, ovvero fino all'esaurimento o alla rinuncia delle relative procedure di recupero fermo restando che l'entità del *Cash Collateral* in essere a copertura della Tranche Junior sarà mantenuta pari all'80%. Qualora, invece, alla data di scadenza sussistano finanziamenti in Default, per questi ultimi il presente pegno conserva la propria efficacia sino alla loro estinzione.

Articolo 4
(SPESE)

1. Gli oneri e le spese connessi alla stipula del presente contratto sono a carico del Soggetto Finanziatore;
2. Il presente contratto rientra nel regime di esenzione da imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, trattandosi di pegno a garanzia di finanziamenti a medio-lungo termine.

Articolo 5
(LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima;

2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o, comunque, a esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di Bari.

Per Puglia Sviluppo S.p.A.

Per il Soggetto Finanziatore

Allegato E dello schema di Convenzione
“MODELLO DI COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO”

Spett.le
Puglia Sviluppo S.p.A.

[luogo], [data]

Egregi Signori,

Oggetto: Comunicazione di Costituzione del Portafoglio

Facciamo riferimento:

1. all’Avviso emanato da Puglia Sviluppo in data [•] (“Avviso”) per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività creditizia – Fondo finanziamento del rischio 2014/2020;
2. alla Istanza presentata dal Finanziatore scrivente in data [•];

3. alla CONVENZIONE stipulata tra il Finanziatore scrivente e Puglia Sviluppo in data [•] (l’“Accordo Convenzionale”);

prendiamo atto che:

valgono le DEFINIZIONI di cui all’Avviso e alla Convenzione;

e

con la presente, in conformità a quanto previsto nell’Avviso e nell’Accordo Convenzionale, Vi informiamo che è stato costituito un Portafoglio per un ammontare pari a euro [•]. In allegato trovate le informazioni relative al Portafoglio.

Con la presente dichiariamo che:

- a) tutti i Finanziamenti compresi nel Portafoglio rispettano le caratteristiche di cui all’Avviso;
- b) tutte le condizioni indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio sono state rispettate dal Finanziatore nell’erogare i Finanziamenti;
- c) la Proposta di Accordo di Portafoglio è ancora valida, non è stata modificata e tutti gli obblighi da essa discendenti sono stati rispettati.

[BANCA]

Informazioni e dati da trasmettere unitamente alla Comunicazione di costituzione del Portafoglio

D 1) Anagrafica Impresa beneficiaria

- Denominazione e forma giuridica
- Dimensione aziendale
- Indirizzo sede legale e unità operativa interessata dal programma di investimenti
- Codice Fiscale e n. partita IVA
- Telefono, e-mail e fax
- Dati sintetici di bilancio.

D 2) Informazioni sul finanziamento concesso e sul merito di credito dell'Impresa beneficiaria

- Importo del finanziamento
- Durata del finanziamento
- Data della delibera di concessione del finanziamento
- Data (effettiva o prevista) di erogazione del finanziamento
- Classe di merito creditizio dell'Impresa al momento della concessione del finanziamento
- Condizioni economiche applicate al Finanziamento (Spread applicato, comprensivo di tutte le commissioni, nei limiti di quanto indicato all'elemento 1 della Proposta di Accordo di Portafoglio)
- Commissioni di garanzia applicate dal Confidi, se presente, costi di istruttoria, entità di eventuali depositi cauzionali e costo di adesione al Confidi

D 3) Agevolazione concessa all'Impresa

- Intensità agevolativa concessa alla singola Impresa, calcolata al momento della concessione del finanziamento applicando la formula riportata all'Avviso.

D 4) Portafoglio di esposizioni creditizie.

- Elenco delle Imprese finanziate con indicazione del finanziamento concesso e dell'ammontare complessivo del Portafoglio.